

Deliberazione del Consiglio regionale 3 ottobre 2017, n. 233 - 35836

Approvazione del piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: **il Consiglio approva.**

Il Consiglio regionale

vista la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare l'articolo 7 che disciplina la formazione e l'approvazione del piano paesaggistico regionale;

visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, in particolare l'articolo 143, nella parte in cui stabilisce che le regioni e il ministero competente possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in particolare l'articolo 15 sulla conclusione di accordi fra pubbliche amministrazioni;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in ordine alle procedure per la valutazione ambientale strategica;

vista la deliberazione della Giunta regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 relativa all'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

visto il protocollo di intesa tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione, sottoscritto in data 28 marzo 2008 finalizzato a procedere in maniera congiunta alla elaborazione e redazione del piano paesaggistico esteso all'intero territorio regionale, nonché il relativo disciplinare di attuazione sottoscritto in data 11 luglio 2008;

vista la deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 53-11975 di adozione del piano paesaggistico regionale;

vista la deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2012, n. 34-3838 di espressione del parere motivato di compatibilità ambientale del piano paesaggistico regionale nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica;

vista la deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2013, n. 6-5430 di approvazione delle controdeduzioni formulate alle osservazioni pervenute al piano paesaggistico regionale e con cui si è stabilito, a seguito delle numerose osservazioni pervenute e delle relative richieste di modifica, nonché alla luce del parere motivato sulla compatibilità ambientale del piano, di procedere ad una revisione complessiva degli elaborati del piano paesaggistico regionale al fine di una nuova adozione del piano paesaggistico regionale;

vista la deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2015, n. 20-1442 con cui è stato nuovamente adottato il piano paesaggistico regionale costituito dagli elaborati così come integrati e modificati a seguito del processo di revisione;

vista la deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 2016, n. 48-3709 di espressione del parere motivato di compatibilità ambientale del piano paesaggistico regionale nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica a cui è stato nuovamente sottoposto il piano paesaggistico regionale a seguito della sua riadozione;

viste le considerazioni formulate in merito al citato parere motivato di compatibilità ambientale del piano paesaggistico regionale, di cui alla dichiarazione di sintesi contenuta nell'allegato 2, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

vista la deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2016, n. 33-4204 di assunzione delle determinazioni relative alle osservazioni e ai pareri presentati a seguito della nuova adozione del piano paesaggistico regionale;

vista la deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2016, n. 34-4205 con cui si è trasmessa al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la proposta di elaborati definitivi del piano paesaggistico regionale, ai fini della sottoscrizione dell'Accordo previsto dall'articolo 143 del d.lgs. 42/2004;

vista la deliberazione della Giunta regionale 13 marzo 2017, n. 22-4767 di approvazione della proposta di accordo previsto dall'articolo 143 del d.lgs. 42/2004 relativo alle modalità e ai tempi per l'approvazione e la revisione del piano paesaggistico regionale;

visto l'accordo stipulato tra il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Presidente della Giunta regionale in data 14 marzo 2017, contenuto nell'allegato 1, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

visto l'articolo 46, comma 2 delle norme di attuazione del piano territoriale regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 luglio 2011, n. 122-29783 secondo cui dalla data di approvazione del piano paesaggistico regionale cessano di applicarsi le norme di attuazione relative ai caratteri territoriali e paesistici di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 18bis, 18ter del piano territoriale regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 19 giugno 1997, n. 388-9126 e successive modifiche e integrazioni;

preso atto che, ai sensi dell'articolo 143, comma 9 del d.lgs. 42/2004 e come specificato nell'articolo 2, comma 4 delle norme di attuazione del piano paesaggistico regionale, a far data dall'approvazione del piano paesaggistico regionale le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali e urbanistici e che, per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 4, della l.r. 56/1977, tali disposizioni sono contenute all'interno del piano paesaggistico regionale, in particolare nelle norme di attuazione all'articolo 3, comma 9, all'articolo 13, commi 11, 12 e 13, all'articolo 14, comma 11, all'articolo 15, commi 9 e 10, all'articolo 16, commi 11, 12 e 13, all'articolo 18, commi 7 e 8, all'articolo 23, commi 8 e 9, all'articolo 26, comma 4, all'articolo 33, commi 5, 6, 13 e 19, all'articolo 39, comma 9 e all'articolo 46, commi 6, 7, 8 e 9, nonché nel catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, all'interno della sezione "prescrizioni specifiche" presente nelle schede relative a ciascun bene;

vista la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2017, n. 24-4824 di proposta di approvazione del piano paesaggistico regionale e le relative motivazioni addotte;

acquisito il parere favorevole condizionato del Consiglio delle autonomie locali, espresso all'unanimità in data 5 luglio 2017;

acquisito il parere favorevole della II commissione consiliare permanente, espresso a maggioranza in data 12 luglio 2017;

d e l i b e r a

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e sulla base dei contenuti dell'accordo previsto dall'articolo 143 comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, stipulato tra il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Presidente della Giunta regionale in data 14 marzo 2017, contenuto nell'allegato 1, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il piano paesaggistico regionale costituito dai seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante:

a) Relazione

b) Norme di Attuazione

c) Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte (Prima parte e Seconda parte)

d) Schede degli ambiti di paesaggio

e) Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio

f) Tavole di Piano:

P1: Quadro strutturale, scala 1:250.000

P2: Beni paesaggistici - Quadro d'unione, scala 1:250.000 - Tavole (6 fogli), scala 1:100.000

P2.1: Verbano Cusio Ossola

P2.2: Eporediese - Basso Canavese e Valli laterali

P2.3: Novarese - Vercellese - Biellese

P2.4: Torinese e Valli laterali

P2.5: Alessandrino - Astigiano

P2.6: Cuneese - Monregalese

P3: Ambiti e unità di paesaggio, scala 1:250.000

P4: Componenti paesaggistiche - Quadro d'unione, scala 1:250.000 - Tavole (22 fogli), scala 1:50.000

P4.1: Alto Verbano Cusio Ossola

P4.2: Verbano Cusio Ossola Occidentale

P4.3: Verbano Cusio Ossola Orientale

P4.4: Alta Valsesia

P4.5: Bassa Valsesia - Novarese

P4.6: Valli di Lanzo - Canavese

P4.7: Eporediese

P4.8: Pianura novarese

P4.9: Valli di Susa

P4.10: Torinese

P4.11: Pianura vercellese

P4.12: Monferrato - Casalese

P4.13: Val Pellice

P4.14: Pinerolese

P4.15: Astigiano

P4.16: Alessandrino

P4.17: Saluzzese

P4.18: Pianura cuneese

P4.19: Langhe

P4.20: Valli appenniniche

P4.21: Valli cuneesi sud occidentali

P4.22: Monregalese

P5: Rete di connessione paesaggistica, scala 1:250.000

P6: Strategie e politiche per il paesaggio, scala 1:250.000

g) Rapporto ambientale

h) Sintesi non tecnica

i) Piano di monitoraggio;

- di approvare, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e della deliberazione della Giunta regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 relativa all'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, la dichiarazione di sintesi di cui all'allegato 2, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di dare atto che ai sensi dell'articolo 144, comma 2 del d.lgs. 42/2004, il piano paesaggistico regionale diviene efficace il giorno successivo a quello della pubblicazione della deliberazione di approvazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte;

- di dare atto che, ai sensi dell'articolo 143, comma 9 del d.lgs. 42/2004 e, come specificato nell'articolo 2, comma 4 delle norme di attuazione del piano paesaggistico regionale, a far data dall'approvazione del piano paesaggistico regionale le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali e urbanistici e che, per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 4 della l.r. 56/1977, tali disposizioni sono contenute all'interno del piano paesaggistico regionale, in particolare nelle norme di attuazione all'articolo 3, comma 9, all'articolo 13, commi 11, 12 e 13, all'articolo 14, comma 11, all'articolo 15, commi 9 e 10, all'articolo 16, commi 11, 12 e 13, all'articolo 18, commi 7 e 8, all'articolo 23, commi 8 e 9, all'articolo 26, comma 4, all'articolo 33, commi 5, 6, 13 e 19, all'articolo 39, comma 9 e all'articolo 46, commi 6, 7, 8 e 9, nonché nel catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, prima parte, all'interno della sezione "prescrizioni specifiche" presente nelle schede relative a ciascun bene;

- di dare atto che, come previsto dall'articolo 46, comma 2 delle norme di attuazione del piano territoriale regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 luglio 2011, n. 122-29783 dalla data di approvazione del piano paesaggistico regionale cessano di applicarsi le norme di attuazione relative ai caratteri territoriali e paesistici di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 18bis, 18ter del piano territoriale regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 19 giugno 1997, n. 388-9126 e successive modifiche e integrazioni;

- di dare mandato alla direzione regionale competente in materia di ambiente, governo e tutela del territorio, a seguito dell'avvenuta approvazione del piano paesaggistico regionale, di attivare, ai sensi dell'articolo 10 bis della l.r. 56/1977, iniziative per favorire la diffusa conoscenza del piano paesaggistico regionale, promuovendo e assicurando l'aggiornamento del processo di pianificazione del territorio, di rendere consultabili e scaricabili dal sito informatico della Regione tutti gli elaborati del piano paesaggistico regionale, in particolare di pubblicare su tale sito, ai fini della trasparenza e della partecipazione nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 3 bis, comma 10 della l.r. 56/1977, il piano di monitoraggio ambientale unitamente alla dichiarazione di sintesi di cui all'allegato 2 alla presente deliberazione e al parere motivato, nonché di pubblicare sul geoportale Piemonte i dati informativi relativi alle tavole del piano paesaggistico regionale.

Allegato

ALLEGATO 1

**Accordo di cui all'articolo 143, comma 2 del D.lgs 42/2004,
ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/1990,
tra**

**il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
e
la Regione Piemonte**

per l'approvazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte

Visti:

gli articoli 5, 9, 117 e 118 della Costituzione;

gli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

la Convenzione europea del Paesaggio ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante "*Codice dei Beni Culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della L. 137/2002*", di seguito denominato "Codice";

la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo) e s.m.i., e in particolare il Titolo II "*Norme per la pianificazione territoriale e paesaggistica*" e il Titolo III "*Pianificazione urbanistica*";

il "*Protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali*" (di seguito denominato: "Intesa") per la redazione condivisa del Piano Paesaggistico Regionale (di seguito denominato: "Ppr") ai sensi degli articoli 135 e 143 del Codice, sottoscritto in data 28 marzo 2008, con il quale, tra l'altro, è stato istituito all'articolo 3 il "Comitato tecnico" al fine di "*definire i contenuti e coordinare la formazione del piano paesaggistico regionale, nonché per monitorare la sua attuazione e il rispetto delle fasi e dei tempi che verranno definiti dal disciplinare attuativo di cui all'art. 8*";

il "*Disciplinare di attuazione del Protocollo di intesa fra Ministero per i Beni e le Attività culturali e la Regione Piemonte*", di seguito denominato "Disciplinare", sottoscritto in data 11 luglio 2008;

l'"*Atto integrativo al Disciplinare di attuazione del Protocollo d'intesa fra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Piemonte dell'11 luglio 2008*" sottoscritto in data 27 gennaio 2010;

l'intesa stipulata tra la Regione Piemonte (in seguito denominata: Regione) e le Province piemontesi, approvata con deliberazione della Giunta regionale 8 ottobre 2007 n. 40-7057, successivamente integrata con deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2007 n. 67-7508, nell'ottica di un opportuno allargamento del processo decisionale per la formazione del Ppr in attuazione dei principi contenuti nell'articolo 5 lettera c) della Convenzione europea del Paesaggio;

l'informativa del 26 febbraio 2009 trasmessa dalla Regione alle Province e ai Comuni del Piemonte al fine di assicurare la massima partecipazione degli Enti locali al processo di definizione del Ppr e i successivi 160 contributi pervenuti dagli enti stessi ai sensi dell'articolo 8 quinquies della l.r. 56/77 e s.m.i;

la deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009 n. 53-11975, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 6 agosto 2009, s.o. n. 3, con la quale la Regione ha adottato il Ppr ai sensi degli articoli 135 e 143 del Codice;

gli *"Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti - Buone pratiche per la pianificazione locale"* e gli *"Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti - Buone pratiche per la progettazione edilizia"* approvate con deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2010 n. 30, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 15 del 15 aprile 2010;

i *"Criteri di individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i."* approvati dal Comitato tecnico nella seduta del 4 febbraio 2010;

i *"Criteri per la classificazione dei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico secondo le lettere a), b), c), d) dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004"* approvati dal Comitato tecnico nella seduta del 20 luglio 2011;

il modello di Scheda metodologica per la rappresentazione in scala idonea alla identificazione degli immobili e delle aree di cui agli articoli 136 e 157 del Codice e per la definizione di specifiche prescrizioni d'uso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b) del Codice, predisposta sulla base della proposta contenuta nella Circolare 21 dicembre 2011, n. 30, della Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee (di seguito denominata: DG PBAAC) del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (di seguito denominato: "Ministero"), avente a oggetto *"Codice dei beni culturali e del paesaggio - Determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso per immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico ex artt. 136 e 157 - "Scheda metodologica". Proposta* ", approvato dal Comitato tecnico nella seduta del 29 marzo 2012;

i *"Criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli immobili e delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i."* approvati dal Comitato tecnico nella seduta del 9 maggio 2013, predisposti sulla base della Circolare 23 giugno 2011, n. 12 della DG PBAAC, avente ad oggetto *"POAT MiBAC (Ob. II.4 del PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013) - Linea II.c "Promozione e attivazione di forme di collaborazione istituzionale per la pianificazione paesaggistica - "La pianificazione paesaggistica: la collaborazione istituzionale", contenente, nell'Allegato 1, la definizione di criteri per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici secondo i disposti di cui all'articolo 143 del Codice;*

i verbali del Comitato tecnico relativi alla ricognizione e identificazione dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice, sottoscritti nelle sedute del 4 febbraio 2010, 28 aprile 2010, 9 giugno 2010, 1 settembre 2010, 30 settembre 2010, 29 novembre 2010, 23 febbraio 2011, 2 maggio 2011, 20 luglio 2011, 19 dicembre 2011,

29 marzo 2012, 20 luglio 2012, 8 ottobre 2012, 19 dicembre 2012, 9 maggio 2013, 18 luglio 2013, 5 novembre 2013, 5 marzo 2014, 1 luglio 2014, 27 ottobre 2014;

la deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2012 n. 34-3838, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 24 maggio 2012, con la quale è stato espresso il parere motivato sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Ppr;

la deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2013, n. 6-5430 "*Piano Paesaggistico Regionale (Ppr): Approvazione delle controdeduzioni formulate alle osservazioni e riformulazione e adozione delle prescrizioni contenute ai commi 8 e 9 dell'articolo 13 delle norme di attuazione*", pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 28 febbraio 2013, con la quale si è provveduto a riscontrare alle 533 osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del Ppr e a ridefinire in accordo con il Ministero le prescrizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 13 citato;

l'informativa del 22 ottobre 2013 trasmessa, ai fini di coinvolgimento e condivisione delle fasi di avanzamento del processo di predisposizione del Ppr, dalla Regione a tutti i Comuni del Piemonte in relazione ai lavori di ricognizione e identificazione dei beni paesaggistici, con particolare riguardo alla rappresentazione di 42 beni paesaggistici dichiarati ai sensi dell'ex legge 11 giugno 1922, n. 778, e dell'ex legge 29 giugno 1939, n. 1497, che conservano efficacia a tutti gli effetti ai sensi dell'articolo 157 del Codice, rinvenuti, in occasione delle attività di ricerca e ricognizione di cui al progetto "*La pianificazione paesaggistica - Progetto LE TERRE EMERSE - DICHIARAZIONI DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (D. Lgs. 42/2004 s.m.i., articoli 136 e 157) - Materiale documentario conservato dall'Archivio Centrale dello Stato, Sezione archivistica Antichità e Belle Arti, relativo alle Bellezze Naturali e dalla DG PBAAC, Servizio IV Tutela e Qualità del Paesaggio: Attività di ricognizione e catalogazione dei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico*" (2011), presso l'Archivio Centrale dello Stato del Ministero successivamente all'adozione del Ppr e della cui esistenza si era persa memoria nel corso del tempo da parte di tutte le Amministrazioni pubbliche coinvolte;

le osservazioni pervenute, in riscontro all'informativa del 22 ottobre 2013, da 280 Comuni, la gran parte delle quali inerenti all'individuazione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 142 del Codice, a seguito delle quali si è provveduto a svolgere incontri con singole amministrazioni interessate al fine di definirne di concerto la delimitazione e rappresentazione, avvalendosi anche delle competenze della Direzione regionale Opere pubbliche;

la deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2014, n. 37-227 "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 42/2004 recante 'Codice dei beni culturali e del paesaggio'*", pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 7 agosto 2014, con la quale, in attuazione delle indicazioni contenute nel Ppr adottato con D.G.R. n. 53-11975 citata e su proposta della Commissione regionale istituita ai sensi dell'articolo 137 del Codice e dell'articolo 2 della legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 73 del 19 novembre 2010, da ultimo ricostituita con D.P.G.R. n. 69 dell'8 settembre 2016, sono stati individuati all'interno del patrimonio fondiario dell'Ordine Mauriziano i tenimenti da assoggettare a tutela ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c) del Codice,

ricompresi nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte – Prima Parte, con l'indicazione della specifica disciplina d'uso;

le ulteriori deliberazioni della Giunta Regionale approvate successivamente all'adozione del Ppr, su proposta della Commissione regionale istituita ai sensi degli articoli 137 del Codice e 2 della l.r. n. 32/2008, ricomprese nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte – Prima Parte, contenenti altresì la specifica disciplina d'uso (D.G.R. 4 agosto 2014, n. 38-228 *"Dichiarazione di notevole interesse pubblico della frazione Schierano del comune di Passerano Marmorito (AT) ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere c) e d) del d.lgs. n. 42/2004"*, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 7 agosto 2014, s.o. n. 1; D.G.R. 4 agosto 2014, n. 39-229 *"Dichiarazione di notevole interesse pubblico della frazione Villa del comune di Isola d'Asti (AT) ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere c) e d) del d.lgs. n. 42/2004"* pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 7 agosto 2014, s.o. n. 1; D.G.R. 5 settembre 2016, n. 36-3896 *"Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Viale alberato lungo la strada provinciale S.P. n. 2 in Comune di Montafia (AT) ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 42/2004"* pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 36 del 8 settembre 2016, s.o. n. 1);

il *"Documento intermedio di condivisione dei lavori svolti in attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dalla Regione Piemonte il 28 marzo 2008"*, sottoscritto dalle medesime parti il 4 dicembre 2014 ai fini della riadozione del Ppr;

la deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-1442 *"Nuova adozione del Piano paesaggistico regionale (Ppr)"*, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 21 maggio 2015, con la quale la Regione ha nuovamente adottato il Ppr, costituito dai nuovi elaborati, così come integrati e modificati a seguito del processo di revisione condotto dal Comitato tecnico, finalizzato alla ricognizione a una scala di maggior dettaglio dei beni paesaggistici di cui agli articoli 136, 142 e 157 del Codice;

i pareri e le osservazioni pervenuti da parte di 335 soggetti interessati a seguito della nuova adozione del Ppr e della relativa pubblicazione;

la deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2015, n. 26-2131 recante l'approvazione delle *"Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il Sito Unesco: i paesaggi vitivinicoli del Piemonte Langhe-Roero e Monferrato"*;

la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2015 n. 31-2530 recante l'approvazione delle *"Indicazioni per l'applicazione della salvaguardia del Piano paesaggistico regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2015, n. 20-1442"*, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 49 dell'11 dicembre 2015, s.o. n. 1, elaborate congiuntamente con il Segretariato regionale del MiBACT per il Piemonte e le ex competenti Soprintendenze Belle Arti e Paesaggio e Soprintendenza Archeologia, al fine di fornire chiarimenti in merito a talune disposizioni e prescrizioni del Ppr nuovamente adottato;

le deliberazioni della Giunta regionale 29 dicembre 2015 n. 47-2748, 22 febbraio 2016 n. 30-2950, 4 aprile 2016, n. 20-3113, 6 giugno 2016, n. 50-3450, 19 settembre 2016

n. 26-3942, 17 ottobre 2016 n. 31-4076 e 6 febbraio 2017 n. 22-4636 con le quali, a seguito di osservazioni pervenute, si è provveduto a ridefinire la rappresentazione di alcuni corpi idrici, erroneamente individuati nelle tavole del Ppr in attuazione della D.G.R. 30 novembre 2015 n. 31-2530, in particolare delle indicazioni contenute nel paragrafo 5 *"Ricognizione dei beni paesaggistici di cui all'art. 134, comma 1, lettera b) del Codice (aree tutelate per legge)"*;

la deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 2016 n. 48-3709, *"Fase di valutazione della procedura di VAS relativa al Piano paesaggistico regionale (Ppr) adottato con deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2015, n. 20-1442"* di espressione del parere motivato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

i verbali del Comitato tecnico di condivisione della fase conclusiva di elaborazione del Ppr, sottoscritti nelle sedute del 24 settembre 2015, 14 ottobre 2015, 30 marzo 2016, 19 ottobre 2016 e 25 gennaio 2017;

il parere favorevole della Commissione tecnica urbanistica e della Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario della Regione Piemonte espresso in seduta congiunta in data 28 settembre 2016, ai sensi degli articoli 7, comma 3 e 77 bis, comma 1, lettera a), della l.r. 56/1977 e s.m.i.;

il Documento di condivisione degli elaborati del Piano paesaggistico regionale come risultanti in esito al processo di verifica e revisione condotto dal Comitato tecnico in relazione alle segnalazioni e osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del Ppr, sottoscritto dal Ministero e dalla Regione in data 8 novembre 2016;

la deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2016 n. 33-4204 *"Assunzione delle determinazioni sulle osservazioni al Piano paesaggistico regionale adottato con DGR n. 20-1442 del 18 maggio 2015."*, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 48, s.o. n. 1 del 1 dicembre 2016, con la quale la Regione ha approvato le controdeduzioni ai pareri e alle osservazioni pervenute a seguito della riadozione e pubblicazione del Ppr;

la deliberazione della Giunta regionale 14 novembre 2016 n. 34 - 4205 *"Trasmissione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della proposta di elaborati definitivi del Piano paesaggistico regionale (Ppr), ai fini della sottoscrizione dell'Accordo previsto dall'articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004), in vista dell'approvazione da parte del Consiglio regionale."*, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 48, s.o. n. 2 del 1 dicembre 2016, di trasmissione al Ministero degli elaborati del Ppr, come integrati e modificati a seguito del processo di revisione;

il verbale della seduta del Consiglio Superiore Beni culturali e paesaggistici del 19 dicembre 2016, nella quale, su richiesta dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero, è stato acquisito, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, il relativo parere favorevole sul Ppr trasmesso dalla Regione con la deliberazione della Giunta regionale n. 34 - 4205 citata;

Considerato che:

in attuazione della disposizione contenuta nell'articolo 143, comma 2 del Codice, della Intesa sottoscritta in data 28 marzo 2008, nonché del principio di leale collaborazione, il Ministero e la Regione hanno elaborato congiuntamente il Ppr del Piemonte con riguardo a tutto il territorio regionale;

in sede di copianificazione sono stati condivisi i criteri, le metodologie e le procedure per l'elaborazione congiunta del Ppr e si è provveduto alla ricognizione, delimitazione, analisi e rappresentazione cartografica, in scala idonea alla identificazione, dei beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice, ivi comprese quelle relative a ciascuno degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157, con riguardo alle quali sono state altresì condivise la metodologia e la definizione delle "specifiche prescrizioni d'uso" di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b) del Codice e si è provveduto a redigere e approvare le relative schede il cui modello è stato approvato dal Comitato tecnico nella seduta del 29 marzo 2012; con riguardo alle aree di cui all'articolo 142, comma 1, si è provveduto altresì alla ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea all'identificazione delle zone di interesse archeologico di cui alla lettera m) con specifica redazione di schede identificate nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte – Seconda parte con la notazione "ARCHEO";

è stata effettuata congiuntamente l'istruttoria delle osservazioni pervenute a seguito dell'adozione e pubblicazione del Ppr, in particolare con riferimento ai beni paesaggistici, e sono state apportate le modifiche e correzioni condivise in sede di Comitato tecnico;

la Regione ha informato le competenti Commissioni II e V del Consiglio Regionale nel corso dell'intero iter procedurale di formazione del Ppr, e in particolare, nelle sedute dell'11 febbraio 2016, 6 aprile 2016, 12 aprile 2016, 4 maggio 2016, 29 giugno 2016 e 28 luglio 2016, ha illustrato il contenuto dei pareri e delle osservazioni pervenuti successivamente alla pubblicazione della deliberazione di nuova adozione del Ppr e le conseguenti proposte di modifica agli elaborati del piano stesso;

il Ppr è stato illustrato dalla Regione all'Osservatorio Nazionale per la qualità del paesaggio del Ministero, su invito dello stesso, nella seduta del 14 febbraio 2017;

la Regione ha pubblicato e reso fruibili i dati informativi relativi alle Tavole del Ppr sul Geoportale Piemonte, e predisposto il visualizzatore geografico WebGis, per la consultazione multimediale degli stessi, anche in attuazione dell'articolo 10-bis della l.r. n. 56/1977 (*Stato di attuazione del processo di pianificazione*) che prevede specifici compiti di promozione e divulgazione, da parte della Regione, delle Province e della Città metropolitana, degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica, al fine di favorirne la diffusa conoscenza e il costante aggiornamento e che lo stesso sarà fatto per il Ppr oggetto del presente Accordo subito dopo la sua approvazione;

il Ministero, nel sottoscrivere il presente Accordo, esplicita l'opportunità di sentire – in concomitanza dell'accordo stesso e per quanto di competenza – il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

il presente Accordo, ai sensi dell'articolo 143, comma 2 del Codice, stabilisce i presupposti, le modalità e i tempi per la revisione del Ppr, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141 bis;

Tutto ciò premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1 (Premesse)

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 (Oggetto dell'Accordo)

1. Il Ministero e la Regione (di seguito definiti: "Parti"), preso atto dell'avvenuta elaborazione congiunta, stipulano il presente accordo in attuazione dell'articolo 143, comma 2 del Codice e ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990 avente a oggetto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) del Piemonte, così come adottato con deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20-1442, integrato e modificato congiuntamente nell'ambito del Comitato Tecnico, come risultante dal Documento di condivisione sottoscritto l'8 novembre 2016 e dal verbale del Comitato Tecnico del 25 gennaio 2017; i relativi elaborati, sottoscritti in formato digitale dai competenti Direttore generale e Segretario regionale del Ministero e Direttore regionale della Regione e in triplice copia - ognuna delle quali conservata presso le rispettive sedi delle due Amministrazioni sottoscrittrici dello stesso: Ministero BACT (Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio; Segretariato Regionale del MiBACT per il Piemonte) e Regione Piemonte (Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio) - sono allegati al presente Accordo e costituiscono parte integrante dell'accordo medesimo.

2. Il Ppr è costituito dai seguenti elaborati:

a) **Relazione;**

b) **Norme di Attuazione;**

c) **Catalogo dei Beni paesaggistici del Piemonte:**

1) **Prima parte:** immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, ricomprendendo tra essi anche le ulteriori dichiarazioni di notevole interesse pubblico (artt. 138 - 141) intervenute dalla data di adozione del Ppr;

2) **Seconda parte:** aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

d) **Schede degli ambiti di paesaggio;**

e) **Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio;**

f) Tavole di Piano:

- 1) P1: Quadro strutturale 1:250.000;
- 2) P2: Beni paesaggistici - Quadro d'unione 1:250.000 - Tavole (6 fogli) 1:100.000;
 - 2.1) P2. 1: Verbano Cusio Ossola
 - 2.2) P2. 2: Eporediese - Basso Canavese e Valli laterali
 - 2.3) P2. 3: Novarese - Vercellese - Biellese
 - 2.4) P2. 4: Torinese e Valli laterali
 - 2.5) P2. 5: Alessandrino - Astigiano
 - 2.6) P2. 6: Cuneese - Monregalese.
- 3) P3: Ambiti e unità di paesaggio 1:250.000.
- 4) P4. Componenti paesaggistiche - Quadro d'unione 1:250.000 - Tavole (22 fogli) 1:50.000;
 - 4.1) P4. 1: Alto Verbano Cusio Ossola
 - 4.2) P4. 2: Verbano Cusio Ossola Occidentale
 - 4.3) P4. 3: Verbano Cusio Ossola Orientale
 - 4.4) P4. 4: Alta Valsesia
 - 4.5) P4. 5: Bassa Valsesia - Novarese
 - 4.6) P4. 6: Valli di Lanzo - Canavese
 - 4.7) P4. 7: Eporediese
 - 4.8) P4. 8: Pianura novarese
 - 4.9) P4. 9: Valli di Susa
 - 4.10) P4. 10: Torinese
 - 4.11) P4. 11: Pianura vercellese
 - 4.12) P4. 12: Monferrato - Casalese
 - 4.13) P4. 13: Val Pellice
 - 4.14) P4. 14: Pinerolese
 - 4.15) P4. 15: Astigiano
 - 4.16) P4. 16: Alessandrino
 - 4.17) P4. 17: Saluzzese
 - 4.18) P4. 18: Pianura cuneese
 - 4.19) P4. 19: Langhe
 - 4.20) P4. 20: Valli appenniniche
 - 4.21) P4. 21: Valli cuneesi sud occidentali
 - 4.22) P4. 22: Monregalese
- 5) P5: Rete di connessione paesaggistica 1:250.000;
- 6) P6: Strategie e politiche per il paesaggio 1:250.000;

g) h) **Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica** - relativi al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica e al Parere motivato di cui all'articolo 15 del d.lgs. 152/2006;

i) Piano di monitoraggio;

**ART. 3
(Revisione del Ppr)**

1. Le Parti si impegnano a proseguire le attività del Comitato Tecnico di cui all'articolo 3 dell'Intesa del 28 marzo 2008, con compiti istruttori in merito alle eventuali modifiche al Ppr che non costituiscono variante allo stesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della l.r. n. 56/1977, quali la correzione di errori materiali, le specificazioni, gli aggiornamenti

o gli adeguamenti degli elementi conoscitivi o le specificazioni della delimitazione delle aree soggette a tutela paesaggistica; tali modifiche, validate in sede di Comitato Tecnico, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale soggetta a pubblicazione per estratto sul bollettino ufficiale e in formato integrale sul sito informatico della Regione.

2. Nel caso di modifiche al Ppr non riconducibili alle fattispecie individuate al comma 1, è necessario procedere alla predisposizione di apposita variante ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 56/1977 da approvarsi dal Consiglio regionale, previa copianificazione con il Ministero, nei termini dell'Intesa e del Disciplinare sopra richiamati o di loro specifici aggiornamenti successivi.

3. In applicazione dell'articolo 140, comma 2 del Codice, la sopravvenienza di provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141 bis costituisce integrazione *ex lege* del Ppr non suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso dei successivi procedimenti di revisione del medesimo piano e sono oggetto, oltre alle procedure specificatamente richiamate nei suddetti articoli, alla pubblicazione per estratto sul bollettino ufficiale e in formato integrale sul sito informatico della Regione.

4. Ogni dieci anni il Ppr è oggetto di verifica congiunta delle Parti intesa a valutarne l'attualità e ad accertare la necessità di procedere alla eventuale conseguente revisione secondo le modalità stabilite nell'Intesa e nel Disciplinare;

5. Il Ppr, su richiesta motivata di una delle Parti, è oggetto di verifica ed eventuale conseguente adeguamento o revisione anche prima del termine di cui al comma 4, secondo le modalità stabilite nell'Intesa e nel Disciplinare, per le seguenti ragioni:

- a) nei casi previsti dal comma 2;
- b) nel caso di entrata in vigore di provvedimenti, diversi rispetto a quelli citati nelle Premesse, a carattere internazionale – se ratificati dalla Repubblica Italiana –, statale o regionale specificamente finalizzati alla tutela, valorizzazione e riqualificazione del paesaggio;
- c) nel caso in cui il Ppr possa prevedere misure di coordinamento ai sensi dell'articolo 145, comma 2, del Codice;
- d) nel caso in cui il Piano di monitoraggio sullo stato di attuazione del processo di pianificazione paesaggistica, evidenzii criticità per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del paesaggio;
- e) nel caso in cui sia condivisa da una delle Parti la motivata richiesta dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio di cui all'articolo 133 del Codice;
- f) in ogni caso in cui le Parti concordemente lo ritengano necessario.

ART. 4

(Azione congiunta in fase attuativa)

1. Le Parti si impegnano ad attuare il Ppr mediante la verifica della conformità allo stesso degli interventi di modifica dello stato dei luoghi, attraverso le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 146 del Codice, e a promuovere, ai sensi degli articoli 3 e 46 delle Norme di Attuazione del Ppr, l'adeguamento alle previsioni dello stesso, da parte dei Comuni, della Città Metropolitana, delle Province e degli Enti gestori delle Aree naturali protette, dei relativi strumenti di pianificazione entro ventiquattro mesi dalla

data della sua approvazione, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo, secondo le modalità organizzative individuate nel parere n. 3011 del 1 febbraio 2017 dell'Ufficio legislativo del Ministero, nel rispetto delle disposizioni del Titolo II (Pianificazione territoriale e paesaggistica) e del Titolo III (Pianificazione urbanistica) della l.r. 56/1977, ai sensi dell'articolo 145, comma 5, del Codice, nonché ai sensi del successivo articolo 146, comma 5, per l'acquisizione dell'esplicito parere del Ministero sull'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici al Ppr. La Regione entro il medesimo termine provvede al coordinamento e alla verifica di coerenza degli atti di programmazione e di pianificazione regionale con le previsioni del Ppr, assicurandone l'informazione preventiva al Ministero, al fine di acquisirne le motivate osservazioni.

2. Le Parti si impegnano a proseguire le attività del Comitato Tecnico, ai fini dell'attuazione del Ppr, in merito alle eventuali indicazioni da formulare per l'applicazione del piano e per monitorare e agevolare i processi di conformazione o adeguamento al Ppr degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, nonché per le altre attività congiunte previste dalle Norme di Attuazione, attraverso l'adozione di linee-guida e atti di indirizzo, predisposti anche in relazione al processo di semplificazione in materia di autorizzazione paesaggistica.

3. Le Parti si riservano in ogni caso di emanare circolari esplicative congiunte al fine della corretta applicazione del Ppr, anche con particolare riferimento alla disciplina dei beni paesaggistici.

ART. 5

(Termine per l'approvazione del Ppr)

1. Le Parti concordano che il Ppr verrà approvato entro nove mesi dalla sottoscrizione del presente accordo. Decorso inutilmente tale termine, il Ppr, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c), d), del comma 1 dell'articolo 143 del Codice, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

Il Presidente della Regione Piemonte

Roma, lì 14 MAR 2017

ALLEGATO 2

Dichiarazione di sintesi

(art. 17 c. 1 lett. B) del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977)

Introduzione

Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica è disciplinato a livello comunitario dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e a livello nazionale, dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), Parte Seconda concernente le "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione integrata ambientale (IPCC)".

La Regione con l'entrata in vigore della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia (...)) ha modificato la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), disciplinando a livello di principi generali i procedimenti di valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ulteriormente specificati con deliberazione di Giunta regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)".

La l.r. 56/1977, che riprende l'articolo 17 del D.Lgs 152 /2006, prevede la "redazione della dichiarazione di sintesi che costituisce parte integrante della deliberazione conclusiva di approvazione" del piano. Tale Dichiarazione di sintesi illustra *"in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma, come si è tenuto conto del Rapporto ambientale, delle risultanze del parere motivato, e quali sono le ragioni delle scelte di piano o programma, anche alla luce delle possibili alternative individuate"*.

Il presente documento costituisce la Dichiarazione di sintesi relativa al processo di Valutazione ambientale strategica del Piano paesaggistico della Regione Piemonte nel suo complesso.

Il Piano Paesaggistico

Il Piano paesaggistico regionale (Ppr), è stato redatto come previsto dal d.Lgs 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio (di seguito Codice), congiuntamente con il Ministero per i beni e le attività culturali, in attuazione del Protocollo d'intesa siglato il 28 marzo 2008 tra la Regione e il Ministero stesso e il successivo disciplinare di attuazione dell'11 luglio 2008, modificato il 27 gennaio 2010.

Il Ppr, redatto in attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio (Consiglio d'Europa, 2000) e del Codice, rappresenta, nel quadro del processo di pianificazione territoriale avviato dalla Regione, lo strumento principale per fondare sulla qualità del paesaggio e dell'ambiente lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale. La formazione del Ppr è stata avviata congiuntamente, e in piena coerenza, con il nuovo Piano territoriale regionale (Ptr), giunto ad approvazione nel 2011. Il coordinamento dei due strumenti è avvenuto attraverso la definizione di un sistema di strategie e obiettivi generali comuni; il processo di valutazione ambientale strategica, condotto in modo complementare sotto il profilo metodologico, ha garantito la correlazione tra tali obiettivi e la connessione tra i sistemi normativi dei due strumenti.

L'obiettivo centrale del Ppr è la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, naturale e culturale, in vista non solo del miglioramento del quadro di vita delle popolazioni e della loro identità culturale, ma anche del rafforzamento dell'attrattività della regione e della sua competitività nelle reti di relazioni che si allargano a scala globale. Il Ppr persegue tale obiettivo in coerenza con

il Ptr, promuovendo, in particolare, la conoscenza del territorio regionale con particolare riguardo ai fattori di maggior stabilità e permanenza che ne condizionano i processi di trasformazione, delineando un quadro strategico di riferimento sul quale definire le politiche per la tutela e la valorizzazione del territorio regionale e indirizzare le politiche di governance multisettoriale del territorio regionale e le sue connessioni con il contesto internazionale, costruendo un apparato normativo coerente con la legislazione regionale e nazionale.

Modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano

Il percorso per l'elaborazione del Ppr si è svolto in coerenza con la disciplina regionale in materia di pianificazione e di VAS.

La redazione del Piano è avvenuta in accordo con le Province piemontesi per la definizione di una base conoscitiva comune e mediante la sottoscrizione nel 2008 di un Protocollo d'intesa con il Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo (MiBACT) con il quale sono stati condivisi i contenuti del Piano stesso.

Il Piano fornisce, per la prima volta, una lettura strutturale delle caratteristiche paesaggistiche del territorio piemontese, definendo le politiche per la tutela e la valorizzazione del paesaggio.

Il paesaggio, valore costituzionale, rappresenta l'espressione evidente della forma di un territorio nel quale si identifica la popolazione, in relazione alle dinamiche ambientali, naturali, storico - culturali, alle caratteristiche scenico-percettive frutto delle trasformazioni operate dall'uomo. Il Ppr riconosce questi aspetti e si pone come strumento di conoscenza, di regolazione, di pianificazione e programmazione finalizzato a garantire la salvaguardia degli elementi identitari del territorio, la riqualificazione delle parti compromesse, la crescita di una coscienza comune sull'importanza dell'attenzione da porre al territorio, risorsa non riproducibile, ma anche risorsa essenziale per garantire lo sviluppo delle comunità che abitano ciascun paesaggio. La struttura del Piano si sostanzia nel riconoscimento di 76 ambiti di paesaggio in cui è suddiviso il territorio regionale, nella definizione di obiettivi per la qualità paesaggistica e, a livello normativo, nella definizione di indirizzi, direttive e prescrizioni rivolti agli altri strumenti di pianificazione.

Ai fini del processo di VAS, in coerenza con la normativa comunitaria, nazionale e regionale è stata avviata in data 10 luglio 2007, con nota prot. n. 0022804/19, la fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale e il percorso di confronto con le autorità competenti in materia ambientale; a tal fine il documento preliminare di Rapporto Ambientale è stato messo a disposizione dei soggetti da consultare sul sito regionale; sulla base delle osservazioni e dei contributi ricevuti nella fase di specificazione è stato elaborato il Rapporto Ambientale e si è provveduto all'integrazione della componente ambientale nei documenti di Piano. All'interno del Rapporto Ambientale è stato esplicitato il percorso valutativo cui sono state sottoposte le previsioni proposte dal Piano, a partire dalla loro costruzione in termini metodologici, sulla base delle alternative ipotizzate, alla luce degli obiettivi e del contesto paesaggistico di riferimento. Con l'attività di valutazione sono stati inoltre individuati, descritti e valutati gli effetti derivanti dall'attuazione del piano, al fine di assicurare che gli impatti significativi sull'ambiente fossero presi in considerazione durante la fase di elaborazione del piano, prima della sua approvazione.

In relazione, inoltre, alla nuova fase di pianificazione regionale e alla stretta correlazione tra il Ppr e il Ptr, il processo di valutazione dei due strumenti è stato attivato contemporaneamente e unitariamente. Tale scelta ha assicurato una maggiore connessione tra i due piani in termini di obiettivi, azioni e previsioni, con riferimento, in particolare, alla fase iniziale di impostazione dei contenuti dei piani stessi e di costruzione del processo di VAS, strutturato, quest'ultimo, in percorsi integrati, ma suddivisi rispetto alla singola specificità di ciascun piano.

Nell'ambito di un sistema unitario di strategie e obiettivi generali e di obiettivi specifici coordinati tra il Ppr e il Ptr, mentre il Ptr si occupa di tutela a livello di orientamenti e indirizzi strategici, il Ppr individua linee normative più specifiche, mirate a salvaguardare le componenti paesaggistico-ambientali. In particolare, partendo dal presupposto che i due piani non prevedono interventi diretti, ma la definizione di politiche, criteri e indirizzi strategici per lo sviluppo sostenibile del territorio

regionale, è stato approfondito il tema della verifica di coerenza esterna e interna rispetto al panorama complessivo della pianificazione generale e di settore, al fine di garantire il coordinamento con le politiche regionali e l'efficacia delle previsioni e azioni proposte.

Mentre per il Ptr, con l'approvazione del luglio 2011, si è conclusa la fase di valutazione ed è stato quindi attivato il monitoraggio dell'attuazione del Piano, il percorso di elaborazione del Ppr con l'adozione del 2009 e la successiva adozione del 2015, ha comportato l'avvio di due fasi di valutazione ambientale, consentendo un ulteriore affinamento dei suoi contenuti in termini di tutela ambientale.

Il Ppr, infatti, è stato adottato per la prima volta con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009 n. 53-11975, ai sensi del testo allora vigente dell'articolo 8 quinquies della Lr 56/1977. A seguito dell'adozione del Ppr, ai fini della partecipazione del pubblico, il Piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica sono stati messi in pubblicazione sul BUR e sul sito web della Regione Piemonte e resi disponibili per la consultazione e sono stati presentati in specifici incontri pubblici presso le sedi delle amministrazioni provinciali.

Con l'adozione del Ppr e la relativa pubblicazione è stata avviata la fase di valutazione ambientale della procedura di VAS e sono pervenuti complessivamente, anche fuori termine, 533 pareri e osservazioni da parte di soggetti istituzionali piemontesi, di Regioni confinanti e di associazioni ambientaliste e di categoria, di cui 8 presentate ai fini della VAS. I contributi delle strutture regionali competenti in materia ambientale o comunque interessate dal Piano e dell'ARPA sono confluiti nell'istruttoria dell'Organo tecnico regionale per la VAS finalizzata all'espressione del parere motivato.

Il processo di VAS si è concluso con il primo parere motivato di compatibilità ambientale del Piano, espresso con deliberazione della Giunta regionale n. 34-3838 del 8 maggio 2012, "Valutazione ambientale strategica del Piano paesaggistico regionale. Espressione del parere motivato di compatibilità ambientale", nel quale sono state fornite indicazioni tecniche e operative per prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti del Ppr sull'ambiente.

Il parere ha evidenziato alcune criticità ambientali connesse alla non sufficiente definizione delle azioni del Ppr nel raggiungimento di alcuni obiettivi di qualità ambientale, riconducibili a un apparato normativo impostato principalmente sulle direttive e non sulle prescrizioni, tale da demandare, in larga misura, la definizione delle azioni e delle norme agli strumenti di pianificazione locale; in particolare il parere motivato indicava come per alcune tematiche quali la tutela delle aree protette non dotate di piano d'area o la tutela del sistema lacuale, le norme di attuazione dettassero unicamente Indirizzi e Direttive.

Riscontro alle considerazioni del primo parere motivato

Con riferimento alle richieste formulate nel parere motivato di cui alla deliberazione di Giunta regionale sopra citata, è stato in linea generale perfezionato il coordinamento con la normativa vigente – sono stati aggiornati i riferimenti alla l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" ed è stata inserita la normativa nazionale e regionale in merito ai criteri per la localizzazione di impianti per la produzione di energia, compresi quelli da fonti rinnovabili; in particolare i singoli elaborati del Ppr sono stati così modificati:

- la Relazione è stata interamente aggiornata, anche sulla base delle modifiche effettuate agli altri elaborati di Piano.
- le Schede degli ambiti di paesaggio sono state complessivamente verificate e aggiornate per garantire maggiore precisione e chiarezza e, in particolare, sono stati complessivamente rivisti e aggiornati i paragrafi riguardanti le Dinamiche in atto e gli Indirizzi e orientamenti strategici; inoltre sulla base dell'aggregazione dei 76 Ambiti del Ppr sono stati perimetrati 12 Macroambiti.
- L'elaborato "Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio" è stato complessivamente ampliato e riordinato per garantire maggiore chiarezza; è stata inoltre migliorata la coerenza con gli altri elaborati del Piano. In particolare l'elaborato è stato organizzato su

base comunale e per agevolare la consultazione è stato inserito l'elenco dei Comuni con i relativi Ambiti e Unità di Paesaggio di appartenenza.

- Le Tavole di Piano sono state modificate come richiesto dal parere motivato, in particolare la Tavola P5 è stata rinominata ("Rete di connessione paesaggistica" in luogo di "Rete ecologica, storico-culturale e fruitiva") per non ingenerare confusione rispetto alla rete ecologica rappresentata nella Carta della natura regionale. E' stato inserito il perimetro dei Siti inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO (core e buffer zone delle Residenze sabaude, dei Sacri Monti, dei Siti palafitticoli e dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato).
- In merito alle richieste di integrazione della normativa, sono state accolte principalmente le considerazioni riferite alle componenti naturalistico-ambientali che in generale hanno consentito di specificare, aggiornare o adeguare le indicazioni contenute nel testo normativo al fine di garantire una maggiore coerenza con le specifiche normative di settore e una complessiva migliore sostenibilità del Piano: in particolare sono stati corretti o integrati, come richiesto dal Parere motivato, gli articoli:
 - 13. Aree di montagna; 14. Sistema idrografico; 15. Laghi e territori contermini; 16. Territori coperti da boschi; 17. Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico; 18. Aree naturali protette ed altre aree di conservazione della biodiversità; 19. Aree rurali di elevata biopermeabilità; 20. Aree di elevato interesse agronomico; 24. Centri e nuclei storici; 25. Patrimonio rurale storico; 30. Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico; 33. Luoghi ed elementi identitari; 34. Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative; 37. Insediamenti specialistici; 38. Aree di dispersione insediativa; 42. Rete ecologica, storico-culturale e fruitiva.
- L'Allegato B alle Norme di attuazione è stato integrato con l'inserimento per diversi ambiti di paesaggio di altri obiettivi di qualità paesaggistica e delle linee di azione corrispondenti, come richiesti dal Parere motivato.
- Il Piano di monitoraggio è stato complessivamente rivisto e ampliato ed è diventato un nuovo elaborato del Ppr.

I contenuti del Parere motivato, unitamente alle osservazioni e ai pareri pervenuti e alle richieste di integrazioni da parte del MiBACT, nell'ambito delle procedure di copianificazione disciplinate dal Protocollo d'intesa del 28 marzo 2008 tra la Regione e il Ministero, hanno costituito la base sulla quale fondare la revisione del Piano, che è stato aggiornato e modificato in maniera sostanziale. Il Ppr è stato infatti sottoposto a un complesso processo di verifica e integrazione dei suoi aspetti conoscitivi, cartografici e normativi, che ha portato a una nuova formulazione di tutti gli elaborati, operando in particolare al fine di agevolare la lettura degli elaborati stessi, semplificare la normativa, precisare le informazioni cartografiche riportate, nonché aggiornare e perfezionare i contenuti del Piano, anche accogliendo le osservazioni dei soggetti consultati.

Le principali modifiche e integrazioni al Piano adottato nel 2009 hanno riguardato principalmente la perimetrazione e rappresentazione in scala idonea all'identificazione di tutti i beni paesaggistici tutelati ai sensi degli articoli 136, 157 e 142 del Codice, sulla base di criteri oggettivi stabiliti e approvati congiuntamente da Regione e MiBACT.

I beni paesaggistici presenti sul territorio regionale sono stati riportati nella Tavola P2 del Ppr, alla scala 1:100.000 e nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, nuovo elaborato di Piano, suddiviso in due sezioni; la Prima parte comprende gli immobili e le aree di cui agli articoli 136 e 157 del Codice, descritti e disciplinati attraverso una specifica scheda, mentre la Seconda parte è dedicata alle aree tutelate per legge, ai sensi dell'articolo 142, comma1, del Codice, la cui disciplina è definita dalla normativa per componenti come specificata nelle Norme di attuazione del Piano.

In considerazione di eventuali differenze tra le nuove e le precedenti delimitazioni dei beni, al fine di garantire, prima della nuova adozione del Piano, il coinvolgimento dei soggetti interessati, è

stata inviata a ciascun Comune piemontese un'informativa contenente la documentazione relativa ai beni presenti sul proprio territorio comunale (ex artt. 136 e 157 e art. 142, comma 1, lettera c) del Codice) con l'invito a verificare tale documentazione rispetto ai dati in possesso dei Comuni stessi e a esprimere eventuali considerazioni in merito. Questo processo di informazione e condivisione con i Comuni ha condotto alla trasmissione di circa 300 osservazioni, relative in gran parte all'individuazione dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua a cui applicare la tutela di cui comma 1, lettera c) dell'art. 142 del Codice.

Ai fini di perfezionare le informazioni pervenute relative a tale individuazione, anche avvalendosi della collaborazione degli stessi enti locali, è stato istituito un gruppo di lavoro formato da MiBACT e Regione (Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia - ora Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio - e Direzione Opere pubbliche). Il gruppo di lavoro ha analizzato i casi segnalati dai Comuni in risposta all'informativa, nonché le criticità riscontrate dagli stessi uffici regionali mediante specifica analisi dei rilievi idrografici contenuti in tutti gli strumenti urbanistici comunali approvati, al fine di verificare gli esiti della ricognizione sui corpi idrici operata dal Ppr e giungere a una visione il più possibile condivisa del grafo idrografico piemontese.

È stato inoltre rivisto complessivamente il Piano di monitoraggio, che è diventato un nuovo elaborato del Ppr, integrandolo in particolare con gli indicatori relativi al consumo di suolo e alla conservazione dei beni paesaggistici. Per tutte le tipologie di indicatori individuati - indicatori di contesto e indicatori di attuazione - sono stati forniti specifici approfondimenti disciplinari e metodologici, idonei a consentirne una corretta applicazione e interpretazione. Per ciascun indicatore di contesto è riportata una scheda descrittiva che ne sintetizza le principali caratteristiche, la motivazione per cui l'indicatore è stato utilizzato nell'ambito del processo di Vas, l'esplicitazione delle modalità di costruzione e di calcolo dell'indicatore e delle sue unità di misura, la caratterizzazione delle classi in cui è articolato il campo di escursione dell'indicatore, l'illustrazione dei risultati ottenuti a livello di Ambito di paesaggio, il resoconto sintetico delle condizioni rilevabili a livello regionale. Per ciascun indicatore di attuazione è riportata una scheda che contiene informazioni relative alla definizione dell'indicatore (descrizione, scopo, rilevanza e riferimenti normativi), alla sua qualificazione (fonte e sorgente dei dati, processo di elaborazione, calcolo e formula, unità di misura e autore) e al suo ambito geografico e temporale di riferimento (copertura geografica, frequenza di aggiornamento, ultimo aggiornamento).

Rispetto alla Cartografia è stata aumentata la scala di rappresentazione delle Tavole P2 e P4, al fine di migliorarne la leggibilità. Per la Tavola P2, oltre al quadro d'unione in scala 1:250.000, sono stati aggiunti 6 riquadri in scala 1:100.000; mentre per la Tavola P4, i precedenti 8 fogli in scala 1:100.000 sono stati sostituiti da 22 riquadri in scala 1:50.000. Inoltre, a seguito dell'attività di ricognizione dei beni paesaggistici, nella Tavola P2 è stata precisata la perimetrazione dei beni ex artt. 136, 157 e 142 del Codice, che sono stati inoltre riportati nel nuovo Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte. Inoltre, sono state apportate le seguenti modifiche alla cartografia:

La Tavola P1 è stata complessivamente revisionata.

La Tavola P2 è stata rappresentata alla scala 1:100.000 (6 tagli A0) e a seguito della ricognizione dei beni paesaggistici, sono stati ridisegnati i relativi perimetri.

La Tavola P3 è rimasta sostanzialmente invariata dall'adozione del Ppr; sono stati aggiornati i limiti amministrativi comunali, eliminati i perimetri delle Province, delle Comunità Montane e delle Comunità Collinari.

La Tavola P4 è stata rappresentata alla scala 1:50.000 (22 tagli A0). Sono stati modificati in legenda i nomi delle componenti e resi coerenti con gli articoli delle Norme di attuazione; la base cartografica è stata aggiornata e i dati sono stati interamente rivisti e ridisegnati sulla base delle ortofoto e delle osservazioni pervenute. In particolare sono state inserite le nuove fasce A e B del PAI, unite al buffer di 150 metri di cui all'art. 142 del Codice; la fascia fluviale allargata è stata corretta in base ai dati aggiornati, è stato inserito il dato più recente fornito da Ipla (Istituto per le

Piante da Legno e l'Ambiente) relativo alle aree di elevato interesse agronomico e i dati relativi alle morfologie insediative sono stato interamente rivisti, corretti e resi coerenti con la base cartografica aggiornata, tenendo conto anche delle osservazioni pervenute.

La Tavola P5 è stata revisionata, modificandone il titolo, il significato, i dati e l'impostazione grafica. In particolare si è passati dalla descrizione delle singole reti (ecologica, storica, fruitiva) al concetto di "Reti di connessione paesaggistica" e sono stati interamente ridefiniti i "Siti archeologici di rilevanza regionale" in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte. La carta inoltre è stata completamente riorganizzata per renderla coerente con l'art. 42 delle Norme di attuazione.

E' stata predisposta una nuova tavola del Ppr, la Tavola P6 "Strategie e politiche per il paesaggio", che costituisce la tavola di sintesi del Ppr e si basa sul sistema delle strategie e degli obiettivi del Piano. Vi sono rappresentati i 12 macroambiti territoriali (aggregazione dei 76 ambiti in cui è stato suddiviso il Piemonte) che costituiscono una mappa dei paesaggi identitari della regione. Ogni strategia si articola nei rispettivi obiettivi generali, descritti mediante la sintesi degli obiettivi specifici in essi contenuti; per ogni obiettivo generale sono riportati i temi di riferimento e le azioni da attuare per il perseguimento dello stesso. La Tavola P6 fornisce quindi un'indicazione riassuntiva dei temi e delle scelte strategiche rappresentati nel Piano, l'individuazione puntuale degli stessi è contenuta nelle altre tavole.

La funzione strategica del Piano paesaggistico, è stata sviluppata in particolare in relazione ai temi della tutela del territorio e della qualità paesaggistica delle trasformazioni, sia direttamente attraverso i propri contenuti normativi, sia promuovendo specifiche strategie e progetti volti alla valorizzazione integrata del territorio. I progetti specifici promossi e in parte già realizzati riguardano: il Sito Unesco dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, i Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano, il contenimento del consumo di suolo e il tema della dispersione insediativa (in raccordo con il Ptr). Gli altri progetti strategici sono connessi all'attuazione delle previsioni del Piano o alla realizzazione di altre iniziative di livello sovralocale riferite ad alcune tematiche quali la rete di valorizzazione ambientale, la definizione di specifici criteri e indirizzi per la progettazione urbanistica ed edilizia, la riqualificazione dei paesaggi degradati, rispetto alle quali la disciplina del Ppr individua indirizzi, criteri, norme operative e conoscenze da utilizzare durante il loro svolgimento.

In ragione della revisione del Ppr a seguito del parere motivato, delle osservazioni e dei pareri pervenuti e delle richieste di integrazioni da parte del MiBACT, nel 2013 si è proceduto a un nuovo confronto con le Direzioni regionali presenti nell'Organo tecnico regionale, nel corso del quale sono state condivise le variazioni apportate al Piano in seguito all'espressione del parere motivato e si sono concordate alcune nuove modifiche ritenute necessarie in considerazione del processo di revisione.

In particolare, considerato il lungo lasso di tempo trascorso tra la redazione del Rapporto ambientale e la volontà di pervenire ad una nuova adozione del Piano, sono state proposte integrazioni al Rapporto ambientale, principalmente in riferimento alle analisi delle componenti ambientali e per quanto riguarda la coerenza esterna all'aggiornamento della normativa e degli strumenti di pianificazione e programmazione di riferimento. Sono state integralmente recepite nel Rapporto ambientale le documentazioni trasmesse dai Settori regionali competenti in materia di aria, acqua, suolo, rifiuti, rumore, attività produttive a rischio di incidente rilevante, natura e biodiversità, energia. Non sono stati invece modificati gli "Obiettivi generali e specifici" per mantenere la coerenza e l'omogeneità tra gli obiettivi del Ppr e gli obiettivi del Ptr.

Il Rapporto ambientale, infine, è stato integrato e aggiornato nelle parti riguardanti i processi di consultazione e partecipazione e di analisi di coerenza interna.

La Giunta regionale con deliberazione 26 febbraio 2013, n. 6-5430 ha approvato le controdeduzioni formulate alle osservazioni presentate dai soggetti interessati e dalle autorità con competenze ambientali ai fini della Vas, ritenendo opportuna, anche alla luce del Parere motivato, una revisione complessiva degli elaborati e la successiva nuova adozione del Ppr, al fine di garantire un nuovo processo di consultazione delle province, della città metropolitana, degli enti

locali e del pubblico, prima dell'acquisizione del parere della CTU e della Commissione regionale per gli insediamenti di interesse storico e artistico, paesaggistico o documentario e della trasmissione al Consiglio regionale per l'approvazione.

Nuova adozione del Piano paesaggistico regionale

A seguito della revisione complessiva degli elaborati, il Ppr è stato nuovamente adottato, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 56/77, con deliberazione di Giunta regionale 18 maggio 2015 n. 20 –1442, “Nuova adozione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) – l.r. n. 56/77”, garantendo, mediante la pubblicazione del Piano paesaggistico (BUR n. 20 del 21 maggio 2015 e sito web della Regione Piemonte), un nuovo processo di consultazione degli enti locali e del pubblico e una nuova procedura di valutazione ambientale strategica ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 ritenuta necessaria a fronte delle modifiche strutturali apportate al Ppr.

La nuova fase di VAS si è conclusa con l'espressione del parere motivato di compatibilità ambientale del Piano, assunto con deliberazione di Giunta regionale 25 luglio 2016 n. 48 –3709, “Fase di valutazione della procedura di VAS relativa al Piano Paesaggistico regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2015, n. 20 –1442. Espressione del parere motivato di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006”, che ha tenuto conto delle osservazioni pervenute ai fini della Valutazione ambientale strategica e dell'intero processo valutativo sin dalle fasi iniziali della redazione del Piano.

Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, il Ppr è stato quindi oggetto di due processi di valutazione ambientale strategica; in tali ambiti, oltre a garantire il rapporto con le autorità ambientali, è stato sviluppato il confronto con le altre direzioni regionali con riferimento sia alle tematiche ambientali, sia alla coerenza e al coordinamento delle politiche regionali relative alle diverse competenze in termini di programmazione, pianificazione e gestione. Il confronto e la condivisione delle problematiche hanno accompagnato la formazione del Ppr nel corso degli anni, attraverso numerosi incontri con le competenti direzioni e settori regionali.

Il secondo parere motivato ha evidenziato ancora alcuni aspetti da meglio specificare nell'ambito della redazione definitiva del Piano; di seguito le principali richieste e le conseguenti modifiche apportate agli elaborati del Ppr.

Riscontro alle considerazioni del secondo parere motivato

A seguito della pubblicazione del Ppr sono pervenuti pareri e osservazioni da parte di 335 soggetti interessati, di cui 6 ai fini del processo di VAS; i contributi delle strutture regionali competenti in materia ambientale o comunque interessate dal Piano e dell'ARPA, così come le osservazioni dei soggetti con competenza ambientale sono confluiti nell'istruttoria dell'Organo tecnico regionale per la VAS finalizzata all'espressione del parere motivato.

Le considerazioni contenute nel secondo Parere motivato espresso con deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 2016, n. 48-3709, finalizzate a garantire una migliore sostenibilità del Piano, hanno trovato riscontro negli elaborati definitivi.

In linea generale si specifica che all'interno del Rapporto Ambientale è stata aggiornata la normativa di riferimento per l'analisi di coerenza esterna; in merito all'aggiornamento dei dati relativi allo scenario di riferimento, vista l'impossibilità di un aggiornamento costante delle informazioni in esso contenute, come proposto nello stesso Parere motivato, è stato inserito uno specifico richiamo alla Relazione sullo Stato dell'Ambiente in regione Piemonte, predisposta da Arpa e da Regione Piemonte e disponibile sul sito di ARPA Piemonte e sul sito della Regione Piemonte. Inoltre è stato inserito un ulteriore rimando anche al Geoportale della Regione Piemonte dove sono resi disponibili servizi WMS di consultazione dei dati, oltre a un catalogo metadati che riporta le informazioni geografiche raccolte nel corso degli anni, in accordo con il regolamento europeo INSPIRE.

In relazione alla Valutazione d'incidenza il Parere motivato ha ritenuto sufficiente il livello di approfondimento dato alla valutazione di incidenza nel Rapporto ambientale; le analisi, infatti, sviluppate a un livello strategico, rappresentano quadro di riferimento per i successivi sviluppi pianificatori in considerazione del carattere stesso del Ppr che non prevede interventi diretti in quanto *“atto di pianificazione generale regionale improntato ai principi di sviluppo sostenibile, uso consapevole del territorio, minor consumo del suolo agronaturale, salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e atto di promozione dei valori paesaggistici coerentemente inseriti nei singoli contesti ambientali”*.

In merito alle richieste di integrazione della normativa si evidenzia quanto segue:

- Sono state accolte le considerazioni relative all'art. 13 – Aree di montagna, in relazione alla richiesta di integrare le misure di mitigazione e compensazione a carattere paesaggistico previste per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia, anche con misure di tipo ambientale.
- È stata posta particolare attenzione alla conservazione e alla tutela degli ecosistemi acquatici di pregio ambientale e naturalistico correlati alla qualità delle acque di cui al Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po e al Piano di tutela delle acque regionale inserendo uno specifico richiamo in norma e in cartografia.
- Sono state accolte le considerazioni relative all'art. 16 - Territori coperti da foreste e da boschi, modificando complessivamente l'articolato normativo.
- Sono state accolte le considerazioni relative all'applicazione delle disposizioni dei Piani d'area delle aree protette, precisando che, in caso di norme del piano d'area più restrittive rispetto a quelle del Ppr, si devono comunque rispettare le norme del piano d'area se coerenti e non confliggenti con il Ppr.
- Sono state accolte le considerazioni relative all'integrazione dell'art. 15 “Laghi e territori contermini”, con particolare riferimento al mantenimento e ripristino della continuità e percorribilità delle rive lacustri, tenendo comunque conto che le tutele specifiche sui laghi sono contenute anche nelle prescrizioni relative a ciascun bene paesaggistico contenute nel Catalogo dei beni paesaggistici – Prima parte;
- al fine di completare il quadro degli obiettivi specifici di qualità paesaggistica per ambiti di paesaggio (Allegato B delle Norme di attuazione), sono stati inseriti ulteriori obiettivi specifici e linee d'azione.
- in relazione alla richiesta di inserire nuove linee d'azione legate alle pratiche agricole nei singoli ambiti, non si è ritenuto di inserire specifiche linee d'azione in quanto la finalità del contenimento del consumo di suolo permea l'intera normativa del Ppr e vi sono previsioni specifiche in gran parte dell'apparato normativo. In particolare il contenimento del consumo di suolo è espressamente richiamato all'art. 44 “Programmi e progetti strategici” e si è provveduto comunque a integrare l'art. 3 “Ruolo del Ppr e rapporti con i piani e i programmi territoriali” e l'art. 10 “Ambiti di paesaggio” delle Norme di attuazione.
- relativamente al tema “Aree di elevato interesse agronomico” in riferimento alla capacità d'uso dei suoli, è stata accolta la richiesta di inserire nella normativa di piano, in particolare all'articolo 20 “Aree di elevato interesse agronomico”, uno specifico richiamo all'utilizzo della “Carta della Capacità d'uso dei suoli del Piemonte”.
- è stata accolta la richiesta di inserire nella Tavola P6 “Strategie e politiche per il paesaggio” anche i Contratti di fiumi di Erro e Scrivia, per i quali è già stato firmato il protocollo di intesa.

Con riferimento alla richiesta di integrazione e modifica degli indicatori di contesto nel Piano di Monitoraggio, è stata prevista la possibilità, in fase di attuazione del Piano di monitoraggio, di revisionare il set di indicatori selezionati per migliorarne l'attendibilità e l'aderenza ai fenomeni misurati, oltre che per dar seguito al costante aggiornamento degli strumenti di settore, la cui attuazione produce inevitabili ricadute anche sul Ppr.

Conclusioni

Nel sistema della pianificazione regionale, il Ppr rappresenta il principale strumento per fondare sulla qualità del paesaggio e dell'ambiente lo sviluppo dell'intero territorio regionale. Ciò non significa soltanto rendere compatibili le esigenze e gli obiettivi dello sviluppo socio-economico con il rispetto e la tutela delle componenti paesaggistiche e ambientali, ma far sì che la valorizzazione di tali componenti possa tradursi in autentica valorizzazione territoriale, attraverso la definizione di indirizzi per lo sviluppo sostenibile del territorio.

In quest'ottica, la tutela dei beni e delle componenti paesaggistiche promossa dal Ppr ha certamente rilevanti implicazioni ambientali; in misura più o meno diretta gli obiettivi di sostenibilità del Piano favoriscono la protezione dell'ambiente e la rimozione delle eventuali criticità che possono comprometterlo. Le politiche del paesaggio possono essere considerate, a tutti gli effetti, anche politiche di protezione e miglioramento del sistema ambientale.

Il processo di valutazione ambientale, percorso per due volte nell'ambito della redazione del Ppr, ha consentito di conseguire due ordini di risultati:

- la costruzione di un quadro complessivo connesso e coordinato di strategie e obiettivi di carattere disciplinare e ambientale per i principali strumenti di governo del territorio di competenza regionale, Piano territoriale (Ptr) e Piano paesaggistico (Ppr)
- l'integrazione delle componenti ambientali e delle politiche di sostenibilità nelle azioni regionali per la tutela e valorizzazione del paesaggio.

Infatti con il primo processo di VAS attivato antecedentemente alla prima adozione del Ppr e contestualmente alla VAS del Ptr sono state definite le cinque strategie regionali per il governo del territorio e gli obiettivi generali comuni a entrambi gli strumenti; il percorso ha consentito, altresì, la catalogazione delle principali normative ambientali dalle quali sono state tratte le azioni pertinenti da conseguire tramite le disposizioni dei due strumenti di pianificazione regionale. Il processo ha portato alla definizione di un set di obiettivi di qualità ambientale da realizzare attraverso la pianificazione, prima regionale e poi di livello locale, che avverrà con l'attuazione degli strumenti regionali. Mediante le indicazioni contenute nel primo parere motivato sono state, altresì, ottimizzate le indicazioni normative al fine di meglio garantire il conseguimento degli obiettivi, anche in relazione ai diversi apporti pervenuti dalle indicazioni di carattere settoriale.

Il secondo processo di VAS, attivato a seguito della volontà di pervenire a una seconda adozione del Ppr, ha seguito il percorso di approfondimento dei contenuti del Ppr che è stato fortemente integrato in relazione ai dati di conoscenza e soprattutto rispetto ai suoi disposti normativi atti a garantire in generale una più specifica disciplina di tutela e valorizzazione del paesaggio e in particolare una precisa disciplina dei beni paesaggistici che ricoprono circa il 60% del territorio piemontese. Attraverso le indicazioni contenute nel secondo parere motivato sono state introdotte ulteriori considerazioni specifiche sugli aspetti ambientali, completando l'iter complessivo di formazione del Ppr.

Entrambi i percorsi valutativi, in linea con le indicazioni europee e nazionali relative all'informazione sugli aspetti ambientali, oltre alla specificazione dei contenuti e agli obblighi di legge, sono stati accompagnati da un costante processo di consultazione del pubblico e dei soggetti interessati mediante incontri e comunicazioni che si sono susseguiti nel lungo periodo di formazione del Ppr, sia a livello centrale torinese sia nelle diverse province piemontesi che hanno consentito di garantire il processo di partecipazione e di acquisire ulteriori elementi per la formulazione e il perfezionamento del piano stesso.

La dimensione dei file degli allegati del Piano Paesaggistico Regionale non permette la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. Gli elaborati sono reperibili all'indirizzo "<http://www.regione.piemonte.it/territorio/pianifica/ppr.htm>" (ndr).